

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO - SEZIONE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Maria Vittoria Azzollini** ha pronunciato la sequente

SENTENZA

nella causa n. 215/2017 R.G. promossa

Da:

con l'avv. DE DONNO NICOLA

PARTE ATTRICE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, IN PROPRIO CON FUNZIONARIO DELEGATO

PARTE CONVENUTA

Oggetto: illegittimità trasferimento

Motivi

Con ricorso depositato il 30-1-2017 docente di scuola secondaria di primo grado assunta con contratto a tempo indeterminato in data 1-9-2014 nella classe di concorso AD00 (sostegno minorati psicofisici), con sede a Mapello, dopo aver precisato di essere residente in (Lecce)

e di aver partecipato alla fase B1 della mobilità nell'a.s. 2016/2017 indicando come propri ambiti territoriali preferiti quelli pugliesi, ma senza ottenerne alcuno, nonostante avesse 24 punti in graduatoria (+ 6 per il pagina 1 di 4

ricongiungimento familiare nel primo ambito richiesto: Puglia 020), diversamente da altri concorrenti che, pur avendo partecipato alla successiva fase C e avendo minor punteggio, avevano ottenuto tale ambito, chiedeva l'accertamento (anche in via cautelare), del suo diritto ad essere ivi trasferita.

Il MIUR si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto le operazioni di mobilità erano state effettuate in conformità alle norme di legge e di contratto, e tutti i docenti che erano stati preferiti alla ricorrente erano dotati di titoli superiori.

Il ricorso ex art. 700 cpc veniva respinto con ordinanza in data 4-3-2017.

Dopo l'acquisizione di alcuni documenti e il deposito di note scritte autorizzate delle parti la causa veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza con lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

Mel corso del giudizio il MIUR ha modificato diverse volte le sue difese, ma in conclusione deve ritenersi provato che alcuni docenti con minor punteggio della ricorrente e/o partecipanti alla fase C o B2 della mobilità sono stati trasferiti nell'ambito Puglia 020 negato alla ricorrente, che invece partecipava alla fase B1.

In particolare ciò è accaduto per

e (

Il MIUR ha evidenziato che ai sensi dell'art. 8 c. 5 del CCNI "la mobilità del personale docente successivo al movimento territoriale della fase A dell'art. 6, stante la procedura straordinaria prevista dall'art. 1 c. 108 della l. 107/15, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del sovrannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero".

Dal documento allegato alle note depositate dal MIUR all'udienza del 22-9-2017 (all. 1) proveniente dall'A.T. di Lecce, risulta in via generale che "la mobilità territoriale e professionale delle fasi B1 e B2 della mobilità 2016/2017 erano contingentate. I contingenti per le fasi B1 e B2 sono diversi : 75% e 25% e non sono intercambiabili. Se la mobilità territoriale B1 satura il contingente del 75% non può essere occupata la parte non satura del 25% "(c.d. accantonamento), e in particolare che "le disponibilità inziali su Lecce sostegno erano 20 di cui 17 per la territoriale e 3 per la professionale" (25%).

Per usare la terminologia di cui al suddetto documento nella fattispecie è successo che la mobilità territoriale B1 ha saturato il 75% in quanto i 17 posti sono stati assegnati a docenti con maggior punteggio e/o titoli preferenziali rispetto alla ricorrente, mentre sono residuati dei posti sul contingente del 25%, in quanto uno solo dei 3 posti è stato assegnato alla

Gli altri 2 sono stati messi a disposizione di docenti della successiva fase C, che quindi hanno potuto ottenere posti nell'ambito richiesto dalla ricorrente, a prescindere dal punteggio posseduto e dall'ordine di preferenze espresso.

Ciò non è conforme né alla legge 107/2015, che all'art. 1 c. 108 ha espressamente previsto la successione fra le varie fasi (anche B1 e B2), né all'art. 8 c. 5 del CCNI che quando, come già detto, stabilisce che "le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero", vuol proprio dire che se il contingente del 25% non viene utilizzato, i posti residui non possono essere considerati esuberanti (e quindi da mettere a disposizione della fase successiva) ma devono rimanere a disposizione della fase stessa.

Ciò non implica un improprio superamento dei limiti del contingentamento (in quanto non è la semplice saturazione del 75% a determinare il passaggio alla parte non satura del 25% che, ove fosse

tutta utilizzata non potrebbe effettivamente essere attinta), ma solo l'applicazione corretta dei criteri di legge e di contratto. Ne deriva di conseguenza che la ricorrente con il suo punteggio di 30 punti, aveva diritto al trasferimento nell'ambito Puglia 020, da lei richiesto come prima preferenza.

Le spese della fase cautelare vengono compensate fra le parti, mentre quella della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Bergamo in funzione di giudice del Ιl Tribunale di lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) accerta il diritto di al trasferimento presso l'ambito Puglia 020 dall'a.s. 2016/2017; dichiara compensate fra le parti le spese della fase cautelare; 3) condanna il MIUR a rifondere alla stessa le spese e competenze della presente fase, che liquida in € oltre accessori. Bergamo, 23 febbraio 2018

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Vittoria Azzollini